

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 31 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.°8/SP/15 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione –U.O.T. di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 8/SP/15 del 21.08.2015, ore 17,00, redatto dal T.d.P. Dott. FRASCA Antonino, in qualità di U.P.G., - del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione -U.O.T. di Modica – in riferimento ad ispezione svolta presso il **Lido Enrique Beach Caffè**, che svolge attività di Bar-Caffè, sito a Pozzallo in via Lungomare Pietre nere s.n.c., di cui è titolare e legale rappresentante il Sig. BORROMETI Enrico, nato a Modica il 30.10.1976 e residente a Pozzallo in Via Della Sila n.° 43;

Visto che il Sig. BORROMETI Enrico presente al momento dell'ispezione, effettuata il 21.08.2015 presso l'attività sopra detta, ha rilasciato la seguente dichiarazione: *"di avere smarrito la registrazione D.I.A."*;


Atteso che a carico del trasgressore, sopra generalizzato, in qualità di titolare dell'attività di Bar-Caffè, svolta presso il **Lido Enrique Beach Caffè**, è stata rilevata la violazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata **dall'art. 6, comma 3** del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 **"per non aver dato comunicazione all'Autorità Competente di Inizio attività con la prescritta Registrazione(D.I.A.) prevista dal Regolamento CE n.° 852/2004"**, la cui copia non è stato comunque in grado di esibire durante il rilievo ispettivo del 28.08.2015 successivo al verbale di sopralluogo e di contestazione di violazione del 21.08.2015 né ha esibito successivamente;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/2007, che così recita: *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di € 3.000,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista più € 4,30 per spese di procedimento), entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;*

Atteso che il verbale di accertamento di illecito amministrativo è stato notificato al trasgressore tramite Ufficio postale con Raccomandata A/R n.° 015107358613 dell'08.09.2015, con avviso di giacenza presso l'Ufficio postale di Pozzallo dal 09.09.2015 e restituiti al mittente per fine giacenza il 10.10.2015, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00 più €. 4,30 per spese di notifica, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Atteso che con nota prot. n.° 3838/ASPSIAN del 10.11.2015, acquisita dall'Ufficio sanzioni al prot n.° 4462 dell'11.11.2015, il Dott. Frasca del Sian U.O.T. di Modica, in riferimento al verbale n.° 8/SP/2015, ha trasmesso rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, in cui si dichiara che *il Sig. Borrometi Enrico non ha provveduto entro i termini di legge al pagamento in misura ridotta di quanto dovuto;*



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. BORROMETI Enrico, nella qualità di titolare dell'attività, il quale non ha inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. BORROMETI Enrico, nato a Modica il 30.10.1976 e residente a Pozzallo in via Della Sila n.° 43 in proprio e quale titolare e legale rappresentante della attività "Lido Enrique Beach Caffè", sita a Pozzallo in via Lungomare Pietre nere s.n.c. il pagamento della somma totale di **€. 3.150,00** (euro tremilacentocinquanta/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 3.150,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 3.216,00 (euro tremiladuecentosedici /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. BORROMETI Enrico, nato a Modica il 30.10.1976 e residente a Pozzallo in via Della Sila n.° 43, nella qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell'attività;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____

59 FEB. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

